

(N. 1258)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1955 (V. Stampato N. 1411)

d'iniziativa del Deputato SANSONE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 NOVEMBRE 1955

**Modificazioni all'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232,
concernente disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232, è così modificato:

« I sanitari, medici, chirurghi o veterinari che per essere stati licenziati od esonerati dal servizio, o dichiarati decaduti da concorsi espletati e vinti, e di conseguenza non nominati nel posto, o non riconfermati nello stesso per cattiva condotta politica o per comportamento contrario al regime fascista, non potettero iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari di cui all'articolo 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035,

ove siano attualmente iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari o vi si iscrivano nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno chiedere la retrodatazione della iscrizione al 1° gennaio 1938 se il licenziamento, l'esonero dal servizio o la decadenza dal concorso vinto, con conseguente mancata nomina nel posto, per motivi politici, è anteriore al 1° gennaio 1938, ed all'epoca in cui fu preso il provvedimento se esso è posteriore a tale data.

Quando il provvedimento di cui al comma precedente fu anteriore al 1° gennaio 1938, il periodo che va dal giorno in cui esso fu preso al 1° gennaio 1938, è ammesso al riscatto con domanda considerata come fatta allo stesso 1° gennaio 1938.

Per i servizi ammessi a riscatto e resi prima del licenziamento, dell'esonero, della deca-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

denza dal concorso vinto o della mancata nomina nel posto la domanda di riscatto si considera come fatta all'epoca in cui fu preso il provvedimento se questo fu posteriore al 1° gennaio 1938, ed al 1° gennaio 1938, se il provvedimento fu anteriore a questa data.

Qualora la Cassa per le pensioni ai sanitari avesse provveduto a sistemare in modo diverso la posizione assicurativa ai sanitari di cui ai commi precedenti, su richiesta degli interes-

sati dovrà farsi luogo all'applicazione del presente articolo.

Per l'applicazione del presente articolo, i termini di legge per la presentazione della domanda si intendono riaperti per sei mesi decorrenti dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge ».

Il Presidente della Camera dei deputati
LEONE.